

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL DEPUTATO

**CAPARINI**

Modifiche alla Legge 23 agosto 2004, n. 226, in materia di incentivi per favorire nelle regioni dell'Arco Alpino il reclutamento di militari volontari in ferma prefissata da destinare al Comando Truppe Alpine

Onorevoli colleghi! Le Regioni del Nord vantano una gloriosa tradizione di adesione e fattiva partecipazione al corpo militare degli alpini il cui sacrificio e spirito di abnegazione è universalmente riconosciuto e attestato dal Labaro Nazionale sul quale sono appuntate 211 Medaglie d'Oro. Col passaggio dalla leva al reclutamento professionale si è compiuto un processo di ristrutturazione e di riforma delle forze armate che coinvolge tutte le strutture operative. La prima fase di reclutamento dei volontari ha drasticamente ridotto la partecipazione delle popolazioni locali residenti nell'arco alpino storicamente fonte principale del arruolamento di leva. La progressiva professionalizzazione del personale militare italiano ha profondamente modificato l'identità del Corpo degli alpini. Negli ultimi anni, per far fronte ai sempre più larghi vuoti aperti negli organici dalla preferenza dei giovani del Nord Italia per il servizio civile sostitutivo, al Comando truppe alpine viene destinata un'aliquota sempre crescente di volontari provenienti dalle Regioni del Sud. Tutto ciò incide profondamente sull'efficacia operativa delle unità appartenenti al Comando truppe alpine snaturandone l'identità e spezzando i secolari legami con il retroterra sociale di cui sono tradizionalmente espressione. Se non si cercherà di porre rimedio a questa tendenza il Paese sarà privato dell'apporto che gli alpini come comunità riescono a dare anche dopo la cessazione del periodo prestatato al servizio delle Forze Armate. Tale progetto di legge è volto al mantenimento della presenza di truppe alpine nelle località che tradizionalmente le hanno ospitate e dove, sin dalla prima guerra mondiale, hanno operato. A tal fine è indispensabile conservare il forte legame identitario che le contraddistingue ed assecondare le esigenze di addestramento che solo questi territori possono garantire.

Durante l'iter che condusse all'approvazione della Legge 23 agosto 2004, n. 226, recante l'anticipo della sospensione della coscrizione obbligatoria in tempo di pace, si discusse degli incentivi da adottare per favorire il reclutamento dei giovani nelle regioni dell'Arco Alpino e ciò

allo scopo di evitare il tramonto delle tradizioni del Corpo degli Alpini. Dall'atto della loro costituzione, gli alpini si sono sempre contraddistinti non solo per il carattere regionale e locale delle loro unità, fonte di straordinaria coesione nei momenti di maggior difficoltà, ma per il fatto di costituire una comunità legata al territorio che non è composta dai soli militari in servizio, bensì anche da coloro che si trovano in congedo. I raduni dell'Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.), che richiamano tuttora molte decine di migliaia di partecipanti, ne sono probabilmente l'attestazione più evidente. Indiscusso – e ben noto agli Amministratori locali dei Comuni dell'Arco Alpino - è altresì l'apporto dato dalle sezioni dell'A.N.A. nelle circostanze in cui si rendono necessari gli interventi della Protezione Civile. Nel corso delle numerose calamità naturali che si sono abbattute sul nostro Paese l'A.N.A. si è distinta per l'altruismo e lo slancio con cui ha prestato il proprio soccorso alle popolazioni colpite, grazie ad una operatività che si fonda, oltre che sul personale di leva, anche su volontari in grado di coordinare con efficienza e tempestività tutte le attività di intervento e di soccorso. Tale valore è stato solennemente riconosciuto dal Presidente della Repubblica che ha insignito l'A.N.A. della Medaglia d'Oro al valor civile per l'opera prestata nell'alluvione del novembre 1994 in Piemonte dove l'Associazione si è distinta per qualità, numero di persone, di mezzi, di energie e di risorse profuse.

Due anni fa, per ovviare al declino degli arruolamenti nelle regioni dell'Arco Alpino, si introdussero le disposizioni che attualmente sono raccolte nell'articolo 9 della Legge 23 agosto 2004, n. 226. Particolarmente interessante tra queste appare la norma che figura nel secondo comma del citato articolo, che così recita: <<A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata di un anno ed in rafferma che prestano servizio nei reparti alpini è attribuito, in aggiunta al trattamento economico di cui all'articolo 8, un assegno mensile di cinquanta euro>>. Sfortunatamente, però, la risposta dei giovani dell'Arco Alpino è stata deludente. Di conseguenza, il carattere regionale ed il radicamento territoriale delle unità dipendenti dal Comando Truppe Alpine stanno progressivamente venendo meno. Il cappello con la penna viene certamente indossato con dignità ed onore da giovani uomini e donne di molte zone del nostro Paese, come è emerso anche in occasione dei recenti attentati compiuti dai nostalgici del regime talebano in Afghanistan, ma sono sempre meno quelli tra loro che provengono dalle regioni che alimentarono un tempo le Brigate Julia, Cadore, Taurinense e Tridentina. E' quindi facile prevedere a medio-lungo termine l'esaurimento degli Alpini come comunità territoriale, con conseguente impoverimento culturale delle regioni ove più forte è stato storicamente il loro radicamento.

La presente Proposta di Legge nasce dalla volontà di compiere un salto di qualità nell'opera di salvaguardia e ripristino del legame tra Alpi ed Alpini, introducendo un regime rafforzato e mirato di incentivi. L'elemento più forte è rappresentato dall'integrazione di paga, che tiene conto dei dislivelli di reddito esistenti tra le regioni dell'Arco Alpino ed il resto d'Italia e viene pertanto portata dai cinquanta euro mensili attualmente previsti a cinquecento e comunque non inferiore al 30% in più dei livelli previsti dalla legislazione vigente. Viene altresì previsto di garantire, nei limiti del possibile, lo svolgimento del servizio in siti prossimi al Comune di residenza dei volontari in ferma prefissata, fatte salve naturalmente le circostanze che implicino l'impiego operativo. L'intervento sulla composizione delle Commissioni chiamate a giudicare dei requisiti psico-attitudinali dei giovani aspiranti è invece suggerito dalla necessità di ovviare alle sempre più frequenti segnalazioni di abusi e discriminazioni compiuti proprio ai danni degli aspiranti volontari provenienti dalle regioni dell'Arco Alpino. Attesa l'elevata valenza sociale e culturale della presente Proposta se ne sollecita la rapida approvazione. A fronte di questi privilegi, e a tutela del rapporto esistente tra gli alpini ed il loro retroterra sociale, è previsto l'inserimento dei giovani congedati in un'apposita riserva fino al compimento del quarantesimo anno di età. Tale riserva è mobilitabile in caso di calamità naturale, ed è messa a disposizione delle autorità regionali, provinciali e comunali delle regioni dell'arco alpino interessate dall'eventuale evento calamitoso.

Il problema della crisi d'identità del Corpo degli alpini è avvertito acutamente. E' sembrato perciò opportuno prevedere per l'entrata in vigore della legge tempi più rapidi di quelli ordinari

## Articolo 1

### *Introduzione di un regime di incentivi ulteriori per favorire il reclutamento di personale volontario nelle zone tipiche di reclutamento alpino*

1. Gli aspiranti volontari in ferma prefissata di un anno residenti nelle zone dell'arco alpino sono destinati, a domanda, ai reparti alpini, fino al completamento dell'organico, in località prossime a quelle di residenza e, comunque, all'interno della propria regione di provenienza. E' assicurata la presenza di almeno un reparto alpino in ciascuna delle regioni dell'arco alpino.

2. Per la copertura dei posti riservata ai volontari residenti nelle Regioni dell'arco alpino che fosse rimasta scoperta si considerano prioritariamente le domande inoltrate dai residenti nei comuni montani non alpini e dagli iscritti al Club alpino italiano.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2008, ai volontari residenti nelle regioni dell'arco alpino in ferma prefissata di un anno ed in rafferma che prestano servizio nei reparti alpini è attribuito, in aggiunta al trattamento economico, un assegno mensile di cinquecento euro e comunque non inferiore al 30% dell'emolumento stabilito dalla disciplina generale per i militari della stessa categoria

4. Nei limiti del possibile, i giovani volontari in ferma prefissata di un anno residenti nelle zone dell'arco alpino vengono assegnati a reparti basati in prossimità del Comune di residenza.

5. Alla cessazione del loro servizio i militari volontari in ferma annuale provenienti dalle regioni dell'arco alpino già incorporati presso unità appartenenti al Comando truppe alpine sono inseriti nei ranghi di un'apposita riserva mobilitabile in caso di calamità naturale e a disposizione delle autorità nazionali, regionali, provinciali e comunali delle

regioni dell'arco alpino eventualmente colpite da disastro. La permanenza nella riserva cessa al raggiungimento del quarantesimo anno di età.

6. Le Commissioni chiamate a valutare l'idoneità psico-attitudinale degli aspiranti volontari in ferma prefissata di un anno residenti nelle zone dell'arco alpino sono composte da personale residente nelle medesime regioni.

## Articolo 2

### *Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.)*

1. L'Associazione Nazionale Alpini (ANA) promuove, d'intesa con il Ministero della Difesa che ne supporta conseguentemente l'attività, il reclutamento volontario nei reparti delle Truppe Alpine, secondo il criterio del reclutamento regionale tipico degli stessi reparti, con particolare attenzione al reclutamento nelle zone riconosciute montane ai sensi della presente legge.

## Articolo 3

### *Abrogazione*

L'articolo 9 della Legge 23 agosto 2004, n. 226 è abrogato.

## Articolo 4

### *Entrata in vigore*

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.